



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 29 del 21/03/2020

**Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI OGNI ATTIVITA' SPORTIVA O MOTORIA ALL'AREA APERTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI NOCI.**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO l'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul

territorio nazionale;

- che sul territorio comunale si è verificato caso di positività al COVID-19 e che vi è presenza di soggetti alla data odierna sottoposti a misura di isolamento fiduciario;
- che sulla scorta di tale situazione il governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di imporne la massima presenza in abitazione;
- che con DPCM 9 marzo 2020, il Governo Nazionale ha consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aria aperta;
- che sul territorio locale, tuttavia, nonostante il richiamo costante ad attenersi alla osservanza delle norme comportamentali circa il mantenimento della distanza di sicurezza si registrano situazioni di criticità connesse allo svolgimento della citata attività motoria, in considerazione dell'elevato numero di praticanti e del conseguente assembramento di persone che la medesima pratica naturalmente determina, soprattutto in taluni posti del paese;
- che la circostanza sopra esposta implica, per ciò solo, rilevante fattore di rischio per la collettività cittadina, dal momento che il virus aumenta esponenzialmente la propria capacità diffusiva in caso di raggruppamento di persone e comunque in ipotesi di prossimità fisica non superiore ad un metro;
- che, per di più, dal 9 marzo (data di adozione del DPCM richiamato) ad oggi la descritta pandemia ha avuto incredibile espansione, legata a crescita esponenziale di contagi e vittime, sia a livello nazionale che regionale (in entrambi i casi il numero dei contagi è più che triplicato);
- che in tale ottica, sono stati già adottati altri provvedimenti emergenziali impedendo, ad esempio, l'accesso pubblico a luoghi di naturale condivisione quali cimitero comunale e parchi;
- che, tuttavia, i dati concernenti l'espansione pandemica e la relativa emergenza sanitaria che ne è originata - oggi drammaticamente intensa - unitamente alla situazione di criticità locale connessa al diffuso esercizio di pratica sportiva all'aperto impongono l'adozione - sul territorio locale - di ulteriori misure straordinarie (in aggiunta a quelle già licenziate) e orientate a garantire più efficace tutela dalla salute pubblica;
- che nell'odierna situazione di emergenza la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica impone, secondo lo scrivente Sindaco, una temporanea compressione di altri diritti dei singoli,

il cui esercizio può rappresentare occasione, pur non voluta, di assembramento persone e, per l'effetto, fattore idoneo ad incrementare la diffusione del virus a lesione del ridotto bene pubblico primario – costituzionalmente tutelato (*principio peraltro affermato anche dal Tar Campania – Sezione Quinta - con decreto n. 1048/2020 del 18.03.2020*);

SENTITI, nella riunione in call conference del 20 marzo 2020, i componenti del Centro Operativo Comunale e registrato il loro concorde parere sulla misura di che trattasi;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento “extra ordinem”;

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000, e considerata la sussistenza della straordinaria emergenza sanitaria in essere, **a partire dalla data odierna e sino al prossimo 3 aprile,**

- **il divieto di svolgimento di ogni attività ludica, ricreativa, sportiva o motoria all'aperto sul territorio comunale di NOCI anche in forma individuale;**
- **che le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, siano limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;**
- **che gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti entro il limite di 100 metri dalla propria abitazione.**

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 codice penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

TRASMETTE

La presente ordinanza al Comandante della Polizia Locale e al locale Comandante dei Carabinieri affinché ne diano esecuzione.

INFORMA

Sin d'ora la cittadinanza tutta che la durata del provvedimento emergenziale potrebbe subire mutamenti in considerazione del permanere delle condizioni di straordinarietà oggi in essere.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
Dott. Domenico Nisi